

**SENATO DELLA REPUBBLICA
BILANCIO (5^a)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2010
359^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri, in cui sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il PRESIDENTE avverte che la relazione tecnica relativa agli emendamenti presentati in qualità di relatore sono ora all'attenzione della Ragioneria generale dello Stato ai fini della bollinatura: si riserva pertanto di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al termine della menzionata procedura di asseverazione. Segnala, inoltre, che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 6.27 (testo 2), 9.19 (testo 2), 20.37 (testo 2), 48.6 (testo 2) (pubblicati in allegato al resoconto).

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendamenti e presentate con riferimento all'articolo 11.

Il senatore MORANDO (PD) chiede chiarimenti in merito all'ammissibilità dell'emendamento 11.10, il quale non reca alcuna copertura di ordine finanziario nonostante sia diretto a modificare il sistema relativo alle anticipazioni di tesoreria, nell'errato presupposto di una minore incidenza del debito contratto dalle autonomie locali.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni del senatore Morando, si riserva di valutare nuovamente i profili di ammissibilità di tale proposta, anche tenuto conto della differenza di *spread* finanziario applicabile ai titoli non appartenenti allo Stato. A tal fine ne propone l'accantonamento.

La Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento 11.10.

Il senatore TANCREDI (Pdl) ritira la proposta 11.11.

Il senatore VACCARI (LNP), illustrando l'emendamento 11.26, rimarca la necessità che l'incremento della quota che il Servizio sanitario nazionale trattiene a titolo di sconto, pari a 3,65 punti, debba essere ripartito sull'intera filiera farmaceutica, comprendendo le aziende farmaceutiche, i grossisti e i farmacisti, in modo proporzionale alle quote spettanti sul farmaco. In questo quadro, si rende tuttavia necessario escludere le farmacie rurali, le farmacie con fatturato inferiore a 350 mila euro, nonché le farmacie comunali in forma di azienda municipalizzata pubblica. A sostegno di tale proposta fa presente che le misure previste al comma 6 dell'articolo 11 rischierebbero a suo avviso di penalizzare in modo rilevante l'ultima parte della filiera, ovvero la farmacia, senza peraltro tener conto delle peculiarità legate alla conformazione geografica e demografica del territorio di competenza. Non si tiene peraltro conto della circostanza che le farmacie in forma societaria

pubblica svolgono un ruolo cruciale nell'assolvimento di funzioni di presidio sanitario per la popolazione.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) interviene incidentalmente per associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Vaccari, facendo presente come l'incidenza della ripartizione su tutta la filiera farmaceutica costituisca un argomento oggetto di altre proposte emendative presentate dai Gruppi di maggioranza e di opposizione. Ritiene dunque necessario avviare una idonea riflessione al riguardo, nell'auspicio che possa realizzarsi un'ampia convergenza sugli interventi da adottare.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) si riserva di presentare una specifica proposta emendativa volta ad affrontare il tema della distribuzione dell'incremento della quota trattenuta da parte del Servizio sanitario nazionale sull'intera filiera farmaceutica.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti sulle ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità relativamente all'emendamento 11.30, rispetto ad altre proposte, di analogo tenore, ritenute invece ammissibili, come l'appena illustrato emendamento 11.28.

Il senatore VACCARI (*LNP*) replica brevemente al senatore Morando facendo presente come la sua proposta emendativa si collochi a pieno nell'ambito della *ratio* dell'intervento previsto nella manovra, limitandosi tuttavia a modificare le quote di ripartizione tra i diversi attori della filiera.

Il senatore LEGNINI (*PD*), unendosi alle considerazioni critiche formulate dal senatore Morando fa presente che l'emendamento 11.30 pone la questione della distribuzione dell'incremento della quota di spettanza nei medesimi termini dell'emendamento 11.28 presentato dal senatore Vaccari, ragione per cui reputa la declaratoria di inammissibilità del tutto inaccettabile.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che la soluzione prospettata dalla proposta 11.30, ancorché dichiarata inammissibile, sia l'unica idonea a far fronte all'esigenza di pervenire ad un'equa ripartizione dell'incremento della quota di trattenimento, pari al 3,65 per cento, evitando un'esclusiva ripercussione a danno delle farmacie. Alla luce pertanto dei forti dubbi sulla sua inammissibilità, chiede alla Presidenza un pronunciamento esplicito al riguardo.

Il PRESIDENTE, nel far presente che per quanto riguarda la proposta 11.28 la quota pari a 3,65 per cento rimane inalterata, anche nel corso del tempo, sottolinea come la garanzia per le farmacie rurali sia comunque compresa entro tale tetto. Si riserva tuttavia di approfondire i profili che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità riguardo all'emendamento 11.30.

Il senatore MERCATALI (*PD*) dichiara di ritirare l'emendamento 11.32 e di sottoscrivere le proposte 11.30 e 11.34, insieme a tutti i componenti della Commissione appartenenti al Gruppo Partito democratico.

Il senatore GIARETTA (*PD*), illustrando la proposta 11.35, esprime preliminarmente un giudizio assai critico sulle misure adottate in modo disorganico dal Governo in materia di spesa farmaceutica per ragioni di finanza pubblica. Al riguardo sarebbe stato opportuno cogliere l'occasione per avviare una riflessione seria sulla spesa sanitaria in ambito farmaceutico nonché sull'esigenza di una riforma del settore farmaceutico contrassegnato da una limitata competitività da parte dei settori industriali sul mercato internazionale. Inoltre sarebbero stato più opportuno adottare specifiche misure riguardo al sistema di distribuzione dei farmaci, settore caratterizzato da una scarsa concorrenza e in cui si assiste ad una progressiva coincidenza dell'ingrosso con il dettaglio. Merita infine attenzione la circostanza che le farmacie erogano servizi all'interno del Servizio sanitario, con particolare riferimento alle farmacie rurali che svolgono tuttavia un ruolo cruciale come presidi sanitari.

Nel condividere le disposizioni riguardanti la possibilità di procedura di gara tra i produttori di farmaci generici al fine di evitare il consolidamento di situazioni di monopolio, coglie l'occasione per rilevare come l'emendamento 11.63, a firma del senatore Rossi, concernente la ricetta elettronica, costituisca lo strumento più efficace per evitare abusi nell'ambito della spesa farmaceutica pubblica.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 11.45 in cui si propone, in luogo delle procedure di gara di farmaci generici con brevetto scaduto, la possibilità di operare progressive riduzioni di prezzo al pubblico di tali medicinali in relazione al raggiungimento di determinate quote di mercato in termini di volumi sulle singole molecole di riferimento.

Dà quindi conto dell'emendamento 11.50 diretto alla semplificazione delle procedure autorizzative in favore delle aziende produttrici di principi attivi, in coerenza con la normativa vigente presso altri paesi europei: si prevede infatti il meccanismo della preliminare notifica all'AIFA in merito alla produzione di materie prime attive da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali, nella prospettiva di evitare rallentamenti nella ricerca farmaceutica per questioni di ordine burocratico.

Illustra quindi l'emendamento 11.51, in materia di tracciabilità di principio attivo dei farmaci al fine di ovviare ai problemi derivanti dalla contraffazione farmaceutica, aspetto che riveste una rilevante incidenza sull'intero settore delle esportazioni da parte dell'industria farmaceutica italiana. Nel richiamare al riguardo l'avviso concorde manifestato dalla presidente di Confindustria rispetto a tale iniziativa, si dichiara comunque disponibile a trasformare tale proposta in un ordine del giorno nell'auspicio che possa svolgersi un'adeguata riflessione al riguardo.

La senatrice BERTUZZI (*PD*), nell'illustrare l'emendamento 11.52 esprime un giudizio fortemente critico sulle disposizioni volte ad escludere che l'importo integrativo dell'indennizzo in favore di soggetti che abbiano contratto malattie a causa dell'utilizzo di emoderivati sia rivalutato in relazione al tasso di inflazione. A tale riguardo, oltre alla situazione di profonda disparità di trattamento venutasi a creare in conseguenza di pronunciamenti da parte delle autorità giurisdizionali che non hanno riconosciuto il danno collettivo e pertanto disposto la rivalutazione dell'indennità in favore di tutti i soggetti danneggiati, manifesta l'esigenza di accantonare tale emendamento al fine di avviare una più approfondita riflessione su un tema che peraltro risulta ampiamente condiviso da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Bertuzzi, coglie l'occasione per illustrare l'emendamento 11.56, di analogo tenore, facendo presente che la mancata previsione della rivalutazione dell'indennità in relazione al tasso di inflazione costituisce un atto di profonda ingiustizia nei riguardi di persone già ampiamente danneggiate.

Alla luce di considerazioni emerse, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dispone l'accantonamento la proposta 11.52.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) illustra l'emendamento 11.63, osservando preliminarmente come tale proposta si collochi a pieno nell'ambito dello spirito che connota talune iniziative finora adottate dal Governo allo scopo di conseguire una progressiva riduzione della spesa sanitaria. In particolare, l'emendamento in questione è volto a istituire un fascicolo sanitario elettronico al fine di contrastare fenomeni di abuso nonché di monitorare costantemente l'andamento della spesa del Servizio sanitario nazionale. La soluzione che si propone, tiene conto dei problemi di riservatezza che si erano posti in passato, in coerenza con alcune considerazioni formulate precedentemente anche da esponenti della maggioranza. Auspica pertanto che il Governo possa cogliere l'occasione per considerare favorevolmente tale emendamento che va peraltro nella direzione di scelte già assunte.

Il senatore MERCATALI (*PD*) aggiunge la firma, anche da parte di tutti i componenti del suo Gruppo all'emendamento, 11.63.

Aggiungono altresì la loro firma i senatori STRADIOTTO (*PD*), GHEDINI (*PD*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*).

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra congiuntamente le proposte 11.64 e 11.65, collocate all'articolo 11 esclusivamente per ragioni di copertura e riferite all'articolo 12 della manovra, il quale reca rilevanti variazioni della disciplina in materia pensionistica. Al riguardo, dichiara preliminarmente la sua ferma contrarietà in merito all'approccio metodologico seguito dal Governo il quale, lungi dall'offrire un complessivo intervento di riforma, si limita a introdurre interventi parziali e disomogenei destinati ad amplificare la già perdurante situazione di destabilizzazione e preoccupazione sociale; essi generano in particolare una situazione di allarme che finisce con

l'incentivare la realtà di chiedere di essere collocati a riposto, con effetti di incremento sulla spesa previdenziale. Nel merito, l'articolo 12 della manovra modifica in modo significativo la disciplina vigente, determinando nell'immediato un allungamento dei tempi per accedere ai trattamenti di quiescenza, senza peraltro disporre alcunché riguardo ai benefici di carattere previdenziale. Tale norma introduce inoltre una serie di deroghe che sembra non tengano conto della particolare congiuntura sociale, soprattutto con riferimento ai soggetti che hanno acceduto a procedure di mobilità. Esprime pertanto l'assoluta necessità che riguardo alla materia pensionistica possa svolgersi una riflessione ampiamente condivisa, tenuto conto degli effetti determinati dall'allungamento delle aspettative di vita e dalle esigenze connesse alla sostenibilità complessiva della spesa previdenziale. In questo quadro, tenuto conto degli emendamenti presentati dal Presidente sul tema, avanza la richiesta di accantonamento ai fini di una possibile discussione da svolgere congiuntamente con essi.

Su proposta del PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni formulate dalla senatrice Ghedini, la Commissione conviene sull'accantonamento della proposta 11.64.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) illustra l'emendamento 11.98, i cui contenuti sono ripresi anche nell'ambito della proposta 14.1000 presentata dal relatore, rilevando l'opportunità che, ai fini del patto di stabilità interno delle autonomie locali, possano essere valutati, in luogo dei saldi dei due anni precedenti, i parametri concernenti l'autonomia finanziaria e la percentuale di spesa per il personale e per interessi in rapporto, rispettivamente, alla spesa corrente e alle entrate correnti. Tale misura risulta tanto più necessaria alla luce dell'esame che si sta svolgendo nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in relazione al quale esprime l'auspicio di un maggiore coordinamento, posto che il limite generico del taglio lineare delle risorse, introdotto dal Governo, si pone in netta controtendenza con le prospettive legate ad un federalismo fiscale di tipo responsabile. Illustra altresì la proposta 11.99, volta a modificare l'articolo 238 del decreto-legislativo n. 152 del 2006, in materia di regime fiscale sui rifiuti, con particolare riferimento alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Il senatore GIARETTA (*PD*), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento 11.103, rimarca la necessità che nell'ambito del saldo finanziario di cui al patto di stabilità interno non siano considerate le spese sostenute nei settori dell'istruzione e dell'edilizia scolastica. Quanto all'emendamento 11.05, sottolinea l'esigenza di consentire agli enti locali l'utilizzo degli stanziamenti disponibili a sostegno degli investimenti, quale effetto di correzione dell'impianto depressivo derivante dalla manovra.

Il senatore MERCATALI (*PD*), nel dar conto delle proposte 11.106, 11.107 e 11.108, osserva come attraverso i risparmi sulla spesa corrente per la pubblica amministrazione si possano recuperare le risorse volte a ridurre in modo significativo i tagli per gli stanziamenti previsti per le Regioni e gli enti locali. Ricorda a riguardo l'impegno assunto da parte del Governo nel corso delle audizioni informali, paventando il rischio che in caso contrario possano esservi serie ripercussioni sulla fiscalità locale.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra l'emendamento 11.71 volto ad escludere, in favore dei comuni della provincia dell'Aquila, gli investimenti in conto capitale dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, proponendo un eventuale accantonamento di tale proposte e sollecitando una più ampia riflessione al riguardo.

Dopo l'aggiunta della firma da parte del senatore MERCATALI (*PD*), il PRESIDENTE propone di accantonare l'emendamento 11.71 al fine di avviare una discussione in modo congiunto con le proposte emendative presentate a sua firma sull'argomento.

La Commissione conviene quindi sull'accantonamento dell'emendamento 11.71.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dà conto della proposta 11.72, diretta a considerare le spese sostenute dai comuni per l'acquisto della rete del gas naturale nella determinazione dell'anno di riferimento preso a base del sistema dei saldi. Al riguardo, è a suo avviso necessario introdurre un meccanismo di flessibilità che consenta al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare, quali parametri del patto di stabilità, eventi straordinari verificatisi nell'arco di un unico esercizio finanziario.

Dopo una breve interlocuzione con i senatori MERCATALI (*PD*) e Nicola ROSSI (*PD*), il PRESIDENTE esprime perplessità riguardo all'adozione di una misura di tipo legislativo volta ad ovviare alle problematiche evidenziate dal senatore Giaretta: ritiene al contrario opportuno trasformare tale proposta in un ordine del giorno volto a sensibilizzare il Ministero dell'economia e delle finanze nel valutare tali profili, che interessano comunque un numero assai esiguo di comuni.

Il senatore LUSI (*PD*) dà conto della proposta 11.86 (testo 2) volta ad escludere l'applicazione di oneri accessori nell'ambito della riscossione di tributi e contributi per i comuni "fuori cratere" della provincia dell'Aquila, anche alla luce della situazione venutasi complessivamente a creare a seguito di provvedimenti di sospensione e pronunciamenti giurisdizionali in materia. Chiede a riguardo una opportuna valutazione dei fini dell'accantonamento di tale proposta nella prospettiva di una più ampia riflessione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 11.86 (testo 2).

Il senatore MERCATALI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 11.88, diretti all'istituzione di appositi Osservatori regionali sulla salute con compiti di controllo sulla spesa sanitaria regionale: tale proposta costituisce a suo avviso un primo necessario passo ai fini di una più organica riflessione sul problema della riduzione della spesa sanitaria e sulla prospettiva di conseguire progressivi risparmi.

Il PRESIDENTE, nel far presente come i contenuti di tale proposta siano in parte ricompresi nell'ambito dell'emendamento 11.63, ne propone l'accantonamento.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene incidentalmente sull'emendamento 11.0.1 rilevando come tale proposta sembri collocarsi in una prospettiva alquanto illiberale.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 sono dati quindi per illustrati.

Si passa quindi all'espressione del parere da parte del Presidente relatore e del Governo.

Il presidente relatore AZZOLLINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11. Coglie quindi l'occasione per dar conto della proposta presentata sua firma in merito all'articolo 10 volta ad escludere una serie di patologie interessate dall'aumento della soglia di invalidità, ferma restando l'intangibilità di altre patologie invalidanti non interessate dall'intervento previsto nella manovra. Dopo aver richiamato l'attenzione sul tema posto dall'emendamento 11.28, meritevole a suo giudizio di particolare approfondimento, alla luce delle considerazioni emerse in sede di discussione degli emendamenti propone di accantonare le proposte 10.48 e 10.55. Ritiene inoltre opportuno accantonare l'emendamento 11.63, sollecitando un approfondimento da parte del Governo a riguardo.

La Commissione conviene con le proposte di accantonamento formulate dal Presidente.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) interviene brevemente per sollecitare un maggiore approfondimento delle tematiche recate, rispettivamente, dagli emendamenti 11.89 e 11.63: si tratta in particolare della trasmissione telematica delle ricette mediche e dell'istituzione del cosiddetto fascicolo sanitario elettronico.

Il PRESIDENTE, relatore, riprendendo il proprio intervento in sede di espressione del parere sugli emendamenti, concorda con la necessità che il rappresentante del Governo proceda a un approfondimento della questione concernente l'introduzione della cosiddetta ricetta telematica; al contrario riterrebbe preferibile che la misura relativa al fascicolo sanitario elettronico fosse inserita all'interno di un provvedimento specifico. Ritiene comunque possibile e auspicabile che su tale questione venga formulato e presentato un apposito ordine del giorno, preannunciandone fin d'ora una valutazione positiva.

In merito all'emendamento 11.88, ritiene in via di principio condivisibile l'obiettivo che esso intende perseguire, come il maggiore controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle cure dei servizi sanitari regionali; tuttavia non risulta a suo avviso condivisibile l'opzione - ivi contemplata - di affidarne la realizzazione alla creazione di nuovi organismi nel campo dell'amministrazione sanitaria: reputa infatti preferibile che si proceda affidando le competenze richiamate prima alle strutture pubbliche già esistenti, in modo da non recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene pertanto di aver motivato la propria contrarietà alla proposta in questione.

Il sottosegretario CASERO esprime un parere conforme a quello del relatore e si riserva ulteriori approfondimenti sugli emendamenti sottoposti alla sua attenzione.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10, a partire dalla proposta 2.0.5, accantonata in precedenza al fine di concentrarne la trattazione in tale sede.

In esito a distinte e successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 2.0.5 e 10.1.

Il senatore GIARETTA (*PD*), nel raccomandare l'accoglimento della propria proposta 10.2, osserva che l'articolata proposta di modifica recata dall'emendamento 10.1000 del relatore contiene indubbi profili migliorativi della disciplina introdotta dal Governo all'articolo 10 del decreto-legge, soprattutto nell'introdurre strumenti di maggiore contrasto alle frodi nel campo delle invalidità civili. Risultano tuttavia insuperati i gravi profili discriminatori contenuti nella normativa introdotta dal Governo. Ribadisce infatti come la linea di intervento prospettata sia assolutamente erronea e incomprensibile, giacché tende a realizzare obiettivi di risparmio di spesa - di per sé estremamente esigui - nell'ambito di un settore particolarmente delicato, con un intento che potrebbe apparire vessatorio nei confronti dei cittadini interessati. Ritiene pertanto necessario che ci si limiti, per il momento, a rafforzare gli strumenti di prevenzione delle frodi, rinunciando a un intervento eccessivamente penalizzante.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), relatore, nel richiamare i contenuti della proposta 10.1000, specifica che esse intende correggere i profili critici evidenziati, soprattutto per quanto riguarda le malattie e le invalidità il cui accertamento può presentare carattere di più marcata discrezionalità.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti dal 10.2 al 10.14 (testo 2), mentre - ricorda il PRESIDENTE - sono state dichiarate inammissibili le proposte 10.15 e 10.16.

Previa verifica del numero legale, disposta dal PRESIDENTE, su richiesta del senatore MERCATALI (*PD*), è respinto l'emendamento 10.17.

Risultano altresì respinte anche le proposte dalla 10.18 alla 10.23, mentre l'emendamento 10.24 risulta ritirato.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti dal 10.25 al 10.47 mentre - ricorda il PRESIDENTE - la proposta 10.48 è stata accantonata.

Sono quindi respinti anche gli emendamenti dal 10.49 al 10.54 mentre - ricorda il PRESIDENTE - la proposta 10.55 è stata accantonata; vengono successivamente respinti anche gli emendamenti 10.56 e 10.57.

Il PRESIDENTE, con il consenso della Commissione, dispone quindi l'accantonamento della proposta 10.0.1, alla quale il senatore MORANDO (*PD*) aggiunge la firma.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti dall'11.1 all'11.9.

Il presidente AZZOLLINI, con il consenso della Commissione, dispone quindi l'accantonamento della proposta 11.10, sulla quale rileva l'opportunità di un maggiore approfondimento.

Dopo che il senatore TANCREDI (*PdL*) ha dichiarato di ritirare il proprio emendamento 11.11, sono poste disgiuntamente in votazione e respinte le proposte dall'11.12 all'11.36 mentre - ricorda il PRESIDENTE - gli emendamenti 11.30 e 11.35 sono stati dichiarati inammissibili. La proposta 11.32 è stata invece ritirata.

Posta ai voti è poi respinta la proposta 6.45, nonché le proposte da 11.37 a 11.49, mentre - ricorda il PRESIDENTE - l'emendamento 11.47 è stato dichiarato inammissibile.

Il presidente AZZOLLINI, con il consenso della Commissione, dispone quindi l'accantonamento delle proposte 11.50 (alla luce anche della richiesta formulata in tal senso dal senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*)), 11.52, 11.63 e 11.64.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti dall'11.51 all'11.102 mentre - ricorda il PRESIDENTE - sono state dichiarate inammissibili le proposte 11.56, 11.57, 11.59 e 11.100.

Previa verifica del numero legale, disposta dal PRESIDENTE, su richiesta del senatore MERCATALI (*PD*), la Commissione respinge l'emendamento 11.103.

Sono quindi posti singolarmente in votazione e respinti gli emendamenti dall'11.104 all'11.69.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara di aggiungere la propria firma alla proposta 11.70.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 11.70 e dall'11.72 all'11.82; risultano altresì respinte le proposte 11.83 (testo 2), 11.84 (testo 2) e 11.85 (testo 2), mentre l'emendamento 11.86 (testo 2) è accantonato.

La Commissione respinge inoltre anche gli emendamenti dall'11.87 all'11.96; sono infine respinte anche le proposte 6.119 e 6.519 (accantonate in precedenza), e le proposte 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'orario di inizio dell'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30, è posticipato alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2228

6.27 (testo 2)

ESPOSITO

Art. 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "D.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43", aggiungere il seguente periodo: "alla Commissione per le istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'art. 2 del D.P.R. n. 114 del 2007, nonché al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai DD.P.C.M. 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114,";*

b) *al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole "e comunque all'Università" aggiungere le seguenti: "Enti e Fondazioni di ricerca e organismi equiparati," nonché alla fine del comma aggiungere le parole "*, agli enti pubblici economici nonché alle società".

c) *al comma 4, dopo la parola " autorizzazione" inserire le seguenti " del Consiglio dei Ministri";*

d) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole "nelle società possedute" aggiungere "direttamente o indirettamente";*

- *al primo periodo eliminare la parola "predette";*

- *al primo periodo dopo le parole "compenso" aggiungere "di cui all'art. 2389, comma 1";*

- *al primo periodo, sostituire le parole "del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale" con le parole "degli organi di amministrazione e di quelli di controllo";*

- *alla fine del comma aggiungere le parole "e alle loro controllate".*

d) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole "organismi equiparati" aggiungere le seguenti parole "nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario".*

dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

"21 *bis*: Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1 primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari al 2,5 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589 e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2 e all'articolo 48, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie adeguano ai principi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i rispettivi ordinamenti, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165/2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

21. *ter*. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54, sopprimere la parola "immediatamente".

Conseguentemente

All'art. 9, il comma 29 è sostituito dal seguente: "Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo".

9.19 (testo 2)

ESPOSITO

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole "in godimento nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno fermo in ogni caso quanto previsto nel primo periodo per le promozioni, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,";*

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".*

20.37 (testo 2)

TANCREDI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 18 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli importi sono ridotti a 1.000 nel caso il trasferimento avvenga verso Paesi al di fuori dell'Unione europea";*

b) *al comma 19 la parola: "2.000" è sostituita dalla parola: "1.000".*

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni per il controllo ed il monitoraggio delle attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento fondi (money transfer) per il trasferimento di denaro verso l'estero e dei soggetti che si avvalgono di tali modalità, al fine di individuare eventuali anomalie nelle modalità o nel numero dei trasferimenti, connesse ad abusi in materia di lavoro o ad illeciti fiscali o in materia di lavoro ovvero ad ipotesi di riciclaggio».

48.6 (testo 2)

LATRONICO

All'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al secondo comma dell'articolo 182-quater del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, le parole "purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati" sono sostituite dalle seguenti: "purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato";

- al quarto comma dell'articolo 182-quater del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, le parole "purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato" sono sostituite dalle seguenti: "purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato".

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'art. 217 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"217-bis (esenzioni dai reati di bancarotta)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d).".

conseguentemente

All'articolo 8 comma 15, sostituire le parole da "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali".